

REGOLAMENTO (UE) 2017/135 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2017

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 («stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale») nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2017.
- (2) Nel dicembre 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato una valutazione scientifica sull'impatto del fermo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2017. Tale valutazione conferma che il fermo di pesca avrà un effetto positivo sullo stock in questione.
- (3) Il fermo istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 si applica anche alla pesca del merluzzo bianco praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Tuttavia, la valutazione del CSTEP precisa che la limitazione della pesca del merluzzo bianco praticata da tali navi in tali zone non contribuirà in misura significativa alla ricostituzione di tale stock.
- (4) Inoltre, il fatto di non assegnare alcuna possibilità di pesca nel Baltico occidentale potrebbe incidere negativamente su altri stock di merluzzo bianco del Baltico, in particolare su quello orientale, verso i quali potrebbero spostarsi le attività di pesca.
- (5) Infine, consentendo alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri si permetterà a un numero limitato di pescatori di proseguire le operazioni di pesca e di catturare specie diverse dal merluzzo bianco.
- (6) Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.
- (7) Non è opportuno che siano assegnate tali possibilità di pesca ai pescherecci dotati di reti da traino a coppia, a prescindere dalla loro lunghezza, tenuto conto dell'elevata capacità di pesca di questo tipo di navi.
- (8) Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci delle zone di pesca in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri, è necessario provvedere affinché tutti i pescherecci interessati siano dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾. È quindi opportuno

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

